

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** il comma 1, lett. e) dell'art. 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 che tra le “*Funzioni del Sistema Nazionale*” annovera il supporto tecnico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante l'esecuzione di prestazioni tecnico scientifiche analitiche e di misurazione;
- VISTO** il comma 1, lett. d) dell'art. 6, della medesima legge, che tra le “*Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA*” comprende, fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori, anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;
- VISTO** il successivo art. 12 della stessa legge sulla “*Rete nazionale dei laboratori accreditati*” che prevede che il SNPA organizzi i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali anche al fine di assicurare economie nelle attività di

laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione tramite l'applicazione di metodi elaborati e approvati dal Sistema come metodi ufficiali di riferimento;

**ATTESO**

che la rete nazionale dei laboratori accreditati ha la finalità di realizzazione di interessi pubblici comuni alle componenti del SNPA, che mettono a reciproca disposizione la competenza e la specializzazione conseguite, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche, strumentali e umane e di migliorare la capacità del Sistema di rispondere in maniera uniforme alle istanze provenienti dal territorio rispettivamente presidiato, attuando una effettiva cooperazione per la realizzazione di un servizio pubblico a beneficio e vantaggio della collettività;

**CONSIDERATO**

che è interesse comune delle componenti del SNPA, nelle more del completamento del percorso di accreditamento dei laboratori e in parallelo al miglioramento qualitativo delle prove effettuate, mettere a reciproca disposizione nell'ambito della rete nazionale dei laboratori accreditati le competenze e le specializzazioni conseguite nell'ambito dell'attività analitica;

**CONSIDERATO**

altresì, che tale interesse comune può essere utilmente perseguito, tra l'altro, con la stipula di un apposito Protocollo d'intesa tra le componenti del Sistema Nazionale finalizzato a favorire la collaborazione per il raggiungimento di finalità di comune interesse concernenti l'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nonché per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze;

**VISTO**

l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

**VISTA**

la proposta di Protocollo d'intesa formulata congiuntamente dall'ISPRA, dall'ARPA Friuli-Venezia Giulia, dall'ARPA Molise e dall'ARPA Veneto;

**RITENUTO**

di condividere il testo come proposto;

**DELIBERA**

1. di approvare il contenuto del testo del Protocollo d'intesa come proposto e agli atti;



2. di dare mandato all'ISPRA di trasmettere il testo così condiviso alle altre Parti per la sottoscrizione a mezzo firma digitale, fatte salve modifiche minori non sostanziali e che, in quanto tali, non richiedano un nuovo passaggio in Consiglio;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato ad ISPRA e alle agenzie di pubblicare il presente atto sul sito [www.snambiente.it](http://www.snambiente.it);
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 26 novembre 2024

Il Presidente

F.TO

Stefano Laporta